



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 226 / 2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALLA SOCIETA' APAM ESERCIZIO SPA PER L'ANNO SCOLASTICO
2023/2024 -CIG. A00A4AC50D**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 23/05/2023, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che:

- con determinazione n.240/2022 veniva approvata l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio di trasporto scolastico all'operatore APAM ESERCIZIO SPA con sede a Mantova in via dei Toscani n.3 - P.Iva 02004750200 - per l'anno scolastico 2022/2023 stante le motivazioni riportate nel suddetto provvedimento e nelle more dell'indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio medesimo ;

- a causa del carico di gare da espletarsi da parte della centrale unica di committenza Mantova sud, a cui questo Comune risulta associato, connesse all'attuazione dei progetti PNRR e dell'entrata in vigore, in data 1 luglio 2023, del nuovo codice degli appalti (d.lgs.n.36/2023) non è stato possibile esperire la prevista gara con soglia di rilevanza europea per l'assegnazione del servizio in oggetto per almeno due annualità ;

- che anche a seguito degli accordi intercorsi con i comuni di Pomponesco e Viadana, come da deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 2/9/2023 , al fine di favorire la

frequenza dei ragazzi alle scuole di Dosolo ed evitare la dispersione scolastica, per il prossimo anno scolastico si rende necessario un ampliamento del servizio medesimo;

Considerato che:

- il servizio di trasporto scolastico è svolto da tempo e in modo parziale in amministrazione diretta attraverso il proprio personale interno;

- il ricorso a società esterna di trasporto è imprescindibile anche perché il Comune non dispone degli automezzi necessari a garantire tale servizio per tutti gli utenti già iscritti al servizio ;

- non vi sono più i termini utili per procedere con l'espletamento di una nuova gara di appalto in quanto tale servizio deve essere attivato dal 12 settembre p.v.;

- per le modalità di svolgimento e per l'articolazione oraria del tutto peculiare del servizio, nonché per l'aumento dei costi e della difficoltà degli operatori economici nel reperire il personale-autista, di fatto vi sono pochissimi operatori potenzialmente interessati;

- già nella precedente gara d'appalto su Dosolo e su tutti gli enti della Provincia di Mantova che hanno indetto gare d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico (Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello , ecc.) l'unico operatore partecipante alla selezione è stata la società APAM ESERCIZIO SPA con sede a Mantova in via dei Toscani n.3 ;

Dato atto, pertanto, della necessità di provvedere all'affidamento diretto del servizio, nel rispetto del capitolato d'onori che dovrà essere sottoscritto dalla società affidataria per accettazione, unitamente al relativo contratto d'appalto, da perfezionarsi ai sensi dell'art. 14, C. 32, del Dlgs n.50/2016;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici che prevede la scelta del contraente mediante " *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Considerato che la società APAM ESERCIZIO SPA, gestore del servizio uscente, ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di individuazione di un nuovo eventuale soggetto contraente per un costo di € 4,85 oltre iva di legge;

Preso atto del prospetto dei costi e dei percorsi da affidare ad APAM ESERCIZIO SPA che devono essere assicurati sul territorio comunale di Dosolo e frazioni (Correggioverde e Villastrada) e sul territorio di Pomponesco e Viadana, tenuto conto dei punti di raccolta già individuati , inclusa la spesa presunta per la sostituzione del proprio personale in caso di assenza per ferie o malattia , tale per cui la spesa complessiva per il servizio in oggetto ammonta a € 102.223,45 oltre iva di legge ;

Visto l'art. 49 del D.lgs.n.36/2023 sul principio di rotazione e dato atto che ai sensi del comma 4, la struttura attuale del mercato sul servizio in oggetto è tale per cui non vi sono alternative e in ogni caso il gestore uscente APAM spa ha assicurato il servizio in oggetto in modo accurato e con un grado di soddisfazione elevato in quanto :

- ha sempre svolto il servizio in affidamento in modo puntuale ed efficiente;
- ha prestato la più ampia collaborazione agli uffici comunali nella gestione dei percorsi casa -scuola e rispettato tutte le prescrizioni e richieste nel tempo attivate;
- non vi sono stati episodi di disservizi o penali applicate alla società durante il triennio precedente;

Atteso che secondo consolidata giurisprudenza (ex multiis CdS sez. V, n. 2079 del 3/04/2018) il principio di rotazione *"è stato già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio in termini di obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, nelle gare di lavori, servizi e forniture negli "appalti cd. "sotto soglia", al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, Sez.VI, 31 agosto 2017, n.4125). (..) e che è possibile derogare da tale principio "motivando puntualmente le ragioni per le quali si ritiene di non poter prescindere dall'invito" al gestore uscente;*

Richiamati pertanto tutti i motivi già espressi circa le difficoltà nel reperire un operatore economico interessato all' svolgimento del servizio e circa l'assoluta urgenza di affidare il servizio medesimo, per garantire l'inizio del servizio in concomitanza con l'avvio delle attività scolastiche

Ritenuto, pertanto ,di affidare, alla società APAM ESERCIZIO SPA con sede a Mantova in via dei Toscani n.3 – P.Iva 02004750200 il servizio di trasporto scolastico per il periodo 11/9/2023 -30/06/2024 per una spesa preventivata di € 102.223,45 oltre iva per complessivi € 112.445,79;

Dato atto che :

-che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:**A00A4AC50D**;

DATO ATTO che sono in corso i controlli dei requisiti generali sull'affidatario ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il DURC ,verificato ai fini del presente affidamento ,risulta essere regolare;

Verificata le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza delle annualità 2023 -2024;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità del presente provvedimento,

Dato atto altresì lo scrivente Segretario Comunale, nell'approvazione del presente

atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge n.190/2012 e dell'art. 6 comma 1 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

determina

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di affidare, per i motivi di cui in premessa, il contratto di trasporto scolastico per il periodo 12 settembre 2023 - 30 giugno 2024 alla ditta APAM ESERCIZIO SPA con sede a Mantova in via dei Toscani n.3 - P.Iva 02004750200 per il valore presunto di € 102.223,45 oltre iva per complessivi € 112.445,79 Codice CIG:**A00A4AC50D**, nel rispetto di quanto previsto dal **foglio patti e condizioni** e tenuto conto dei percorsi e dei chilometri stimati, come da documentazione in allegato

3) di impegnare la spesa prevista suindicata quanto a:
€ **46.513,50** sul capitolo 19361 "Servizio di trasporto scolastico" - missione 04 - Programma 6 - Tit.1 - bilancio previsione 2023/2025 anno finanziario 2023 ;
quanto a € **65.932,29** sul capitolo 19361 "Servizio di trasporto scolastico" - missione 04 - Programma 6 - Tit.1 - bilancio previsione 2023/2025 anno finanziario 2024;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33;

5) dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

6) comunicare al fornitore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione Privacy;

8) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Dosolo, 05/09/2023

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A) "PERCORSI DOSOLO" a.s. 2023/2024

Tipologia automezzo	km/anno
Automezzo 54 -56 posti +2accompagnatori	12,505.70

Giro	Itinerario	partenza	arrivo	tempo	note
1	Rimessaggio→Ex fornace Villastrada→ Parcheggio cimitero Villastrada→ fermata davanti a Saer Via Anselma→ Plesso Scolastico Dosolo	7:20	7:40	0:20	primaria
2	Plesso scolastico→ Pomponesco Via Tazzoli→Piazza XXIII aprile→Via Cantoni→ Plesso scolastico→Rimessaggio	7:50	8:20	0:30	secondaria
3	Rimessaggio →Plesso scolastico→ Parcheggio cimitero di Villastrada→ Ex fornace→ Plesso scolastico	12:40	13:10	0:30	primaria martedì-mercoledì- giovedì-venerdì
4	Plesso scolastico→ Pomponesco via Tazzoli→Piazza XXIII Aprile→Via Cantoni→Salina via Marenghino (di fronte osteria)→Viadana Via Codisotto(civico 133-135)→Viadana Fermata via Scassa 104→Rimessaggio	13:15	13:50	0:35	secondaria tutti i giorni dal lunedì al sabato
5	Rimessaggio→Scuola Infanzia via VIII marzo→Correggioverde Piazza, Ex pesa→Rimessaggio (al rimessaggio solo martedì-gli altri gg plesso scolastico)	15:25	15:55	0:30	infanzia tutti i giorni dal lunedì al venerdì
6	Plesso scolastico via Falchi→Correggioverde Piazza→ex pesa→fermata cimitero di Villastrada→Ex Fornace Villastrada Rimessaggio	16:00	16:30	0:30	primaria lunedì-giovedì
7	Rimessaggio→Plesso scolastico via Falchi→Villastrada parcheggio cimitero→ex fornace→Correggioverde piazza→ex pesa→Pomponesco Via Tazzoli→Piazza→Via Cantoni→Salina via Marenghino(di fronte osteria)→Viadana via Codisotto(civici 133- 135)→Viadana fermata via scassa104→Rimessaggio	16:00	17:10	1:10	secondaria mercoledì-venerdì

LUNEDI':	GIRO 1+ GIRO 2+ GIRO 4+ GIRO5+GIRO6	tempo percorrenza	###	gg.35
MARTEDI':	GIRO 1 + GIRO 2+ GIRO 3+GIRO 4+GIRO 5	tempo percorrenza	###	gg.35
MERCOLEDI':	GIRO1+GIRO2+GIRO3+GIRO4+GIRO5+GIRO7	tempo percorrenza	###	gg.36
GIOVEDI':	GIRO 1+ GIRO 2+ GIRO 4+ GIRO5+GIRO6	tempo percorrenza	###	gg.34
VENERDI':	GIRO 1+ GIRO 2+ GIRO3+GIRO4+GIRO5+GIRO7	tempo percorrenza	###	gg.35
SABATO:	GIRO 2 + GIRO2	tempo percorrenza	###	gg.35
	totale settimana		###	

da settembre all'8 giugno le settimane sono 36 * 16h settimanali	576:00:00	
da 11 giugno a 26 giugno 11gg * 30 min	5:30	gg.11
totale impegno annuo	###	tot.gg 221

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA EFFETTUARSI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

1. Trasporto scolastico degli alunni iscritti alle scuole statali dell'Infanzia di Dosolo e Villastrada, Primaria e Secondaria di Primo Grado ubicate nel plesso scolastico di Via P. Falchi – Dosolo – nella frazione di Villastrada in Piazza Lombardi - e di sorveglianza degli alunni all'interno degli autobus, secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato.
2. Trasporto dei predetti alunni in occasione delle uscite didattiche (visite di istruzione, trasferimenti per attività sportive ecc.) richieste dall'Autorità Scolastica, vale a dire per quelle uscite che non rientrano nei percorsi descritti di seguito. Le uscite suddette sono da effettuarsi durante l'orario scolastico, organizzate in modo da non intralciare il regolare svolgimento del trasporto ordinario, nel raggio di 50/70 km e concordate con l'ufficio scuola del Comune;
3. Il servizio sostitutivo dell'autista del dipendente comunale, in caso di assenza con utilizzo dello scuolabus – Iveco Daily – di proprietà comunale ;
4. Il servizio sostitutivo dello scuolabus - Iveco Daily - di proprietà comunale , da impiegarsi in caso di guasto meccanico o incidente che sarà condotto dall'autista dipendente comunale (per un massimo di 30 giornate di servizio annue).

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di trasporto scolastico rientra nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi di assistenza scolastica; il servizio quindi è teso a facilitare il raggiungimento della scuola da parte degli alunni e, in modo particolare per i residenti in località distanti dai plessi o il cui percorso da e verso la scuola presenta problemi di collegamento.

L'affidamento in gestione del servizio è quindi finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio contemplato nella L.R. n. 19/2007.

I riferimenti normativi per la tipologia del servizio sono i seguenti:

- D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
- D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus” e s.m.i., integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.4.201;
- D.lgs n. 395 del 22.12.2000 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatori e viaggiatori su strada;

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E OPZIONI CONTRATTUALI

1. Il valore del contratto è così determinato:

Km/anno	€/km	Costo presunto	Importo contratto
---------	------	----------------	-------------------

		sostituzione autista dosolo	
20871	4,85	€ 1.000	€ 102.223,45

2. L'importo contrattuale deve intendersi a titolo presuntivo, essendo strettamente collegato al flusso dell'utenza e quindi non valutabile con certezza a priori.
3. L'entità degli oneri sulla sicurezza, derivanti da rischi per interferenze, non soggetti a ribasso di gara è pari a € 0,00 (zero).
4. L'appalto è aggiudicato a misura.
5. Sostituzione dell'autista dipende comunale con personale idoneo del mezzo di proprietà comunale ipotizzate in circa 40 ore. L'attivazione delle opzioni contrattuali sarà richiesta dal Comune in forma scritta (tramite PEC) con congruo preavviso.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata di n. 1 anno scolastico 2023/2024. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli previsti dai calendari scolastici di ciascun anno, definiti dalle competenti autorità scolastiche, per ipotetici n° 221 giorni di scuola per anno scolastico.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio dovrà essere effettuato conformemente al calendario scolastico della Regione Lombardia ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

La Ditta appaltatrice deve obbligatoriamente garantire la messa a disposizione di **1 veicolo idoneo ed omologato per il trasporto scolastico** aventi le seguenti caratteristiche:

- trasporto di 50 + 2 posti;

Il servizio verrà svolto dalla ditta appaltatrice con tale mezzo e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, fatta eccezione l'ipotesi di conduzione del mezzo di proprietà comunale in sostituzione dell'autista dipendente comunale.

La Ditta dovrà osservare i percorsi, le fermate e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale – ufficio Scuola ; tali indicazioni saranno, per l'Appaltatore, vincolanti.

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.

La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e fine lezioni, tranne nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la popolazione studentesca, nel qual caso sarà l'ufficio scuola comunale a comunicare la necessità di modificare gli orari.

Della sospensione delle attività didattiche può essere data comunicazione alla Ditta Appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.

Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente i mezzi che raccolgono gli alunni all'uscita dalla scuola devono giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del

termine delle lezioni.

Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine l'Ufficio scuola, sulla base delle iscrizioni ricevute, fornisce alla Ditta gli elenchi degli alunni aventi diritto al trasporto e comunica le eventuali variazioni.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è tenuta a conoscere.

L'ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto eccedente la distanza del rimessaggio comunale.

Dovrà essere utilizzato lo stesso personale conducente per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni ecc.). In tale caso la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare la sostituzione con altro personale già a conoscenza dei percorsi di cui all'allegato "A".

Uscite didattiche, trasferimenti e attività sportive

La Ditta Appaltatrice, su richiesta del Comune (richiesta che deve pervenire con un anticipo di almeno 48 ore) provvede al trasporto per uscite didattiche, trasferimenti e attività sportive ecc.. A tale scopo, verrà inoltrato alla Ditta Appaltatrice, specifico ordine ai fini dell'erogazione del servizio indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio.

L'appaltatore dovrà garantire, nei limiti delle proprie capacità organizzative, la disponibilità di uno scuolabus e di relativo autista per l'effettuazione delle predette uscite nel limite di 1.000 km./annui e 50 ore di personale autista.

ART. 6 –VARIAZIONI A LINEE E PERCORSI

Il Comune si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere, in aumento o in diminuzione;

Per il riscontro della eventuale variazione chilometrica di cui al comma precedente, la Ditta Appaltatrice rendiconta mensilmente al Comune i chilometri effettivamente compiuti nel mese precedente da ognuno dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico, relativi ai soli percorsi definiti ed alle loro possibili variazioni previste.

Nel caso la variazione chilometrica determini una modifica non transitoria del chilometraggio giornaliero che comporti una variazione o una riduzione eccedente il 5%, si procederà alla revisione del corrispettivo;

Non verrà conteggiata, quale variazione chilometrica dell'itinerario, la distanza percorsa per raggiungere la rimessa scelta dall'Appaltatore per la parte che eccede la distanza della rimessa comunale, utilizzata per determinare il fabbisogno del servizio da porre a base di gara.

ART. 7 –AUTOMEZZO

L'autobus utilizzato deve essere adatto al servizio da svolgere, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privo di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1997 al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del

Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997.

L'autobus deve possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92), essere regolarmente immatricolato, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare munito di carta di circolazione e dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada.

Qualsiasi automezzo impiegato deve essere coperto da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli; deve essere in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M n° 408/98.

Per nessun motivo sarà tollerato sull'autobus un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.

Non sono ammessi passeggeri in piedi.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal D.M. n° 448/1991.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena efficienza e la decorosità del mezzo utilizzato per il servizio di trasporto scolastico.

La Ditta Appaltatrice, garantisce la disponibilità di automezzi, funzionanti e comunque idonei, da utilizzare:

- in sostituzione di quello in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altra causa. L'onere di sostituzione è esteso anche mezzo comunale;
- in sostituzione o ad integrazione di quello in uso in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia;
- per le gite ed attività scolastiche di cui all'art. 5.

Gli automezzi che l'Impresa aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di:

- pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla norma)
- giubbotti riflettenti ad alta visibilità
- cassetta pronto soccorso
- estintore.

Gli automezzi dovranno essere dotati di qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.

L'automezzo deve essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o auricolare al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il responsabile del servizio della Ditta e con gli uffici comunali, così come per effettuare chiamate di emergenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione dell'automezzo impiegato che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato, non verrà ritenuto adeguato dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero non conforme alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'appaltatore.

La Ditta Appaltatrice non può sostituire il mezzo utilizzato per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati (es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta Appaltatrice ne dà immediata comunicazione al Comune; in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione,

entro massimo 30 minuti dall'avaria del mezzo, dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del servizio, impiegando adeguati mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quello autorizzato. Il mezzo utilizzato per il servizio dovrà essere custodito in un locale idoneo per la rimessa e la cura dello stesso .

ART.7-bis AUTOMEZZO E SERVIZIO SOSTITUTIVO

In caso di sostituzione dell'autista dipendente comunale, il personale fornito dall'appaltatore condurrà il mezzo di proprietà comunale (Iveco Daily) e svolgerà il servizio che normalmente svolge il dipendente comunale.

In caso di fornitura di un automezzo sostitutivo per impossibilità di utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale (per guasto, incidente o altro..), questo sarà condotto dall'autista dipendente comunale.

ART. 8 – PERSONALE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso seguendo le indicazioni che a suo tempo verranno fornite dall'Amministrazione ed a esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.; pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

Il personale della ditta appaltatrice deve astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali sia venuto a conoscenza in occasione del proprio servizio (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 – Regolamento Ue 2016/679 GDPR).

Il personale addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, fornito dall'appaltatore, non dovrà essere personale volontario e deve possedere i requisiti minimi di qualificazione.

L'appaltatore deve fornire, per ogni automezzo destinato all'espletamento del servizio, il personale autista, in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico ed un accompagnatore.

Il personale deve essere munito di **distintivo** riportante le generalità e i riferimenti dell'Appaltatore.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio Scuola comunale.

Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

In caso di disservizi e/o contestazioni sulle prestazioni rese dai propri dipendenti l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti del personale responsabile, provvedimenti disciplinari che potranno andare dal richiamo, alla sostituzione.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del conducente e/o accompagnatore qualora da testimonianze e verifiche si rilevino gravi ed inadeguati comportamenti.

La **sostituzione** dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio **entro venti giorni** dalla data di

ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

Il personale adibito al trasporto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

Conducente automezzo

Alla guida dell'automezzo adibiti al trasporto scolastico deve essere impiegato esclusivamente conducente riconosciuto idoneo alla mansione e pertanto in possesso dei seguenti requisiti:

- giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico competente della sua azienda;
- attestato di frequenza al corso di formazione sicurezza generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 con modulo specifico sulla guida sicura;
- attestato di frequenza al corso di formazione prevenzione incendi basso rischio;
- attestato di frequenza al corso di formazione pronto soccorso- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica;
- patente D e certificato di abilitazione professionale (CQC) o comunque adeguata al mezzo alla e alla tipologia del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- esente da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione;
- possessore di certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori così come previsto dagli artt. del Codice di Procedura Penale vigenti.

Compiti ed obblighi del conducente:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, tale da non essere perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale: non sarà ammesso né tollerato in alcun modo l'uso di un linguaggio volgare o di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino,
- non abbandonare il veicolo;
- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare persone non autorizzate.
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti e/o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- adottare le cautele ed accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica dei trasportati nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, aperture e chiusure delle porte, partenza del pullman);
- comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
- non fumare sul mezzo;
- indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare gli orari, gli itinerari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- essere sempre reperibile telefonicamente durante il servizio;
- verificare che tutti gli alunni occupino un posto a sedere;

- sorvegliare, in collaborazione con l'assistente allo scuolabus, gli alunni al fine di evitare comportamenti da cui possano derivare danni ai trasportati o a cose;
- consegnare, alle fermate dello scuolabus, gli alunni ai genitori o a persone delegate.
- controllare che sul mezzo siano trasportati gli utenti inseriti nell'apposito elenco trasmesso dall'Amministrazione comunale e segnalare all'ufficio scuola e al Responsabile della Ditta la presenza di eventuali alunni non compresi nello stesso.

Assistenza e personale di accompagnamento

Per il servizio di scuolabus la ditta dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre all'autista, la presenza dell'accompagnatore.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.

Il personale accompagnatore dovrà aver compiuto il 18° anno di età e dovrà essere in possesso dei requisiti quali :

- attestato di frequenza al corso di formazione sicurezza generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011;

Compiti dell'accompagnatore:

Dovrà svolgere, in particolare, le seguenti mansioni:

- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con comportamenti eccessivi e scorretti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
- adoperarsi affinché l'accesso alla scuola stessa e da questa al veicolo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.
- accertarsi che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate ove lo richieda la normativa vigente;
- valutare l'adeguatezza della temperatura dell'automezzo;
- intervenire prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di malesseri o qualsiasi evento imprevisto;
- sorvegliare e presiedere le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche;
- avvisare immediatamente il pronto intervento sanitario in caso di malore o infortunio di passeggeri.

Sezione 2 – Esecuzione del contratto

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DELL'APPALTATORE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al personale dell'Ufficio scuola comunale .

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del Servizio e comunicare all'Ufficio scuola del Comune il nominativo ed il recapito telefonico che dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio di tutti i giorni di esecuzione del servizio e per tutto il periodo contrattuale. Ogni variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere comunicata all'ufficio scuola

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione del servizio, chiarimenti in

ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto responsabile e l'ufficio scuola del Comune di Dosolo.

Il referente, in particolare deve:

- partecipare ad incontri con l'Amministrazione, per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti.
- collaborare con gli uffici comunali competenti per la gestione organizzativa complessiva del servizio;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento del servizio rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore Esecutivo del Contratto tutti gli eventi significativi.

ART. 10 - AVVIO DEL CONTRATTO

Il responsabile del progetto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 11 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 e degli allegati II.14 e II.16 del nuovo Codice dei contratti

Le modifiche al contratto sono ammesse e disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 120 e degli allegati II.14 e II.16 del nuovo Codice dei contratti

Non saranno oggetto di variazione contrattuale, né saranno contabilizzate in aggiunta o diminuzione percorrenze superiori/inferiori al 5% del chilometraggio mensile complessivo previsto per il periodo.

ART. 12 – SOSPENSIONI

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal responsabile del progetto. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati.

ART. 13 – PENALITÀ

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato e saranno accertate dal comune che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere applicata una penalità.

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sotto elencate sanzioni:

- per ogni corsa non effettuata che compromette la funzionalità del servizio sia essa relativa al giro scuolabus che alle uscite didattiche € 500,00;
- per ogni episodio di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità e della personalità degli utenti da parte degli autisti e/o accompagnatori € 500,00;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico € 500,00;
- nel caso di utilizzo di mezzi non decorosi € 300,00;
- nel caso di utilizzo di un autoveicolo diverso da quello dichiarato per l'esecuzione del servizio e non preventivamente autorizzato: per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 200,00
- assenza del personale accompagnatore: per ogni corsa € 500,00.
- nel caso di utilizzo di mezzi con capienza non sufficiente per il trasporto degli alunni e accompagnatori € 1.000,00;
- nel caso di mancata manutenzione ordinaria ai mezzi riscontrata in fase di verifica ispettiva € 1.000,00

Per qualsiasi altra infrazione e o violazione delle norme contenute nel presente foglio patto e condizioni, salvo quanto previsto da questo articolo, potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente foglio patto e condizioni ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio.

Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del servizio e del personale.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a:

1. assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla gestione degli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio;
2. pulizia giornaliera interna dell'automezzo e se previsto da legislatore per la prevenzione del contagio da covid 19, il lavaggio igienizzante periodico;
3. installazione e manutenzione del cronotachigrafo nel rispetto delle vigenti normative;
4. trasmettere al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, compresi gli accompagnatori e munire gli stessi di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;
5. trasmettere al Comune copia dell'autorizzazione di esercizio e dell'attestazione di abilitazione professionale, copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati e copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
6. munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno a disposizione dell'ufficio comunale e dell'istituto comprensivo di Dosolo. I costi derivanti dalla dotazione dei telefoni saranno a carico della ditta;
7. assicurare la continua reperibilità del proprio referente, durante l'orario del servizio e, in ogni caso, durante tutta la mattina;
8. sostenere i costi per i consumi d'esercizio (carburanti, lubrificanti, olio, gomme...) di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli automezzi utilizzati e garantire ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;
9. sostenere direttamente e senza onere alcuno per l'appaltante i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati dal Comune nel presente capitolato, effettuate per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;
10. sostenere direttamente e senza onere alcuno per l'appaltante i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati dal Comune nel presente capitolato, effettuate per portare i mezzi dai luoghi di rimessa ai luoghi di inizio e termine delle tratte quotidiane (da intendersi eccedenti rispetto alla rimessa comunale);
11. assumersi ogni responsabilità relativamente ai sinistri che possano colpire persone o cose;
12. dare immediata notizia al Comune con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, di qualunque rilevanza essi siano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare all'ente appaltante i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti;
13. osservare scrupolosamente di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e deve possedere i requisiti previsti dal DM 161/2005;
14. garantire la continuità del servizio anche con la disponibilità di mezzi sostitutivi;
15. trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità e cura dal luogo di partenza a quello di arrivo;
16. assicurare il rispetto degli orari previsti;

17. verificare, attraverso l'autista ovvero l'accompagnatore, che gli utenti trasportati siano effettivamente quelli comunicati dall'ufficio scuola del Comune;
18. garantire, da parte dell'autista un comportamento corretto e consono al tipo di utenti trasportati;
19. osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
20. comunicare tempestivamente al Comune, Ufficio Scuola, qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
21. Garantire un automezzo sostitutivo allo scuolabus - Iveco Daily - di proprietà comunale avente caratteristiche simili allo stesso, da impiegarsi in caso di guasto meccanico o incidente del predetto mezzo comunale .
22. presentare al Comune gli eventuali aggiornamenti della documentazione consegnata all'avvio del servizio;

ART. 15 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune, si impegna a:

1. comunicare alla ditta appaltatrice gli orari esatti di entrata ed uscita dalle scuole interessate dal servizio, nonché eventuali variazioni degli stessi orari nel corso dell'anno scolastico.
2. comunicare alla Ditta appaltatrice i percorsi prestabiliti, nonché le eventuali successive variazioni apportate agli stessi;
3. raccogliere le richieste di attivazione del servizio e trasmetterle in tempo utile alla ditta aggiudicataria, compresi gli eventuali aggiornamenti;
4. comunicare tempestivamente alla ditta eventuali variazioni del servizio;
5. avvisare tempestivamente l'aggiudicatario in merito alle eventuali sospensioni del servizio (es. per festività, scioperi... etc.).

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall' art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 ,previa autorizzazione del Comune .

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti, cui sono state affidate le suddette attività.

L'appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- a. l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b. la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- c. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo a quest'ultimo, dei motivi di esclusione di cui all'art.94,95,96 e 98 e allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire un'autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto dovranno essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 , secondo quanto previsto dall'art.119 del d.lg.s.36/2023 .

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art.94,95,96 e 98 e allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

L'Affidatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare ed applicare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 18 – SCIOPERI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio deve essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

L'impresa appaltatrice non potrà sospendere il servizio assegnato, né rifiutarsi di effettuare le prestazioni richieste dal Comune di DOSOLO.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità (legge 146/90) nel caso di scioperi del personale dell'impresa aggiudicataria è comunque sempre in carico della stessa l'intero rischio della copertura del servizio concordato, indipendentemente dalle cause che lo hanno prodotto, senza eccezione alcuna e quindi il servizio non potrà essere sospeso per alcun motivo, ivi compresi eventuali fermi di autoveicoli per l'espletamento del servizio.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ente appaltante.

ART. 19 – VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, verranno effettuate di norma verifiche periodiche tra il responsabile della Ditta, o un suo delegato, e il referente dei servizi scolastici del Comune.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste dal presente Capitolato.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad esibire al Comune tutti gli atti e i documenti richiesti tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti.

I controlli dovranno, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza dei trasportati.

Sezione 3 – Disciplina economica

ART. 20 – REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

In considerazione della durata limitata del contratto non è ammessa la revisione prezzi.

ART. 21 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore **ogni mese**, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica delle parti del servizio svolto, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione **essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale** da parte dell'appaltatore che dovrà riportare il codice CIG e il mese di riferimento.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ogni pagamento subordinato alla verifica con esito positivo con Equitalia, effettuata ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973, qualora le singole fatture siano di importo superiore a € 5.000,00.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. **La verifica di conformità** deve avere luogo non oltre 3 **mesi** dall'ultimazione **delle prestazioni**.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatta salva l'espressa autorizzazione del Comune.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 23 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è conclusa non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs.n.36/2023.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all' Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Appaltatore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione contraente e la Prefettura territorialmente competente.

L'Appaltatore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di DOSOLO e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di DOSOLO apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Sezione 4 – Cauzioni e garanzie

ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dagli schemi tipo indicati nel DM n.193 del 16.9.2022

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione /Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto

di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'appaltatore esonera il Comune, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. In questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute, in relazione al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

L'Aggiudicatario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto scolastico, viabilità e di trasporto di persone e cose.

L'Ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi al momento della sottoscrizione del contratto, valevoli per la durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

1. polizza R.C.A. per il mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione comunale nel caso di:
 - a. conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
 - b. danni subiti da terzi trasportati, anche per eventi non connessi alla circolazione (es. caduta incidentale all'interno del mezzo);
 - c. trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - d. veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.
2. polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi: l'impresa appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura assicurativa dai danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
 - a. La polizza dovrà essere stipulata con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato e dovrà avere durata pari a quella dell'appalto;
 - b. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il massimale previsto dalla polizza non è da

ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;

- c. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo.

Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, durante le soste e le fermate.

Sezione 5 – Norme finali

ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il committente, nei casi previsti di seguito e/o indicati in altri articoli del presente foglio patti e condizioni, può procedere alla risoluzione dell'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere in caso di:

- Sospensione reiterata, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- applicazione di penalità oltre il limite massimo del 10% dell'importo dell'appalto (IVA esclusa), ovvero, quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi al servizio, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 3 (tre) penalità di qualsiasi importo;
- assenza delle coperture assicurative previste dal capitolato;
- accertamento di inadempienza con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, qualora non regolarizzata;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada;
- uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e non preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio, salvo i casi di cui all'art. 8, c. 9;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione delle certificazioni e della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- in caso di accertamento, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- fumo alla guida;
- frequente e reiterata violazione nel rispetto degli orari, per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- esecuzione del servizio in difformità dall'offerta tecnica presentata;

- subappalto non autorizzato;

Inoltre l'appalto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. salvo il diritto del committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei casi di seguito previsti:

- quando l'Appaltatore sia fallito ;
- quando sia accerta la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara;
- quando l'appaltatore abbia ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali ditte consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2, comma 3 dello stesso DPR (art. 5 ultimo capoverso)
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.

È comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente Capitolato

ART. 28 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 29 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto, ferma restando la facoltà per le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di

Mantova

ART. 31 – STIPLUZIONE CONTRATTO, SPESE IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione per accettazione del presente foglio patti e condizioni da parte dell'appaltatore e scambio di corrispondenza fra le parti ai sensi dell'art. 18 del D.LGS.N.36/2023.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dal Comune per l'esecuzione del contratto .

- nominativi degli iscritti e dei loro famigliari;
- dati riguardanti eventuali patologie fisiche e psichiche degli iscritti;

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Per il trattamento dei dati in modalità informatica o telematica, l'appaltatore è tenuto all'adozione di tutte le misure minime di sicurezza ICT, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni, dalla circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dello svolgimento del servizio, modificati o integrati. Al termine dell'appalto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita e/o distrutti in ogni copia dall'appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.

ART. 33 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 226 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SOCIETA' APAM ESERCIZIO SPA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 -CIG. A00A4AC50D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- imp. n. 731 assunto al capitolo 19361 "Servizio di trasporto scolastico" - Missione 04, Programma 06, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 25 assunto al capitolo 19361 "Servizio di trasporto scolastico" - Missione 04, Programma 06, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2024.

Lì, 05/09/2023

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 226 del 05/09/2023

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ALLA SOCIETA' APAM ESERCIZIO SPA PER L'ANNO SCOLASTICO
2023/2024 -CIG. A00A4AC50D**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 05/09/2023 al 20/09/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 11/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)